



**Comune di Breggia**

CH • 6835 Morbio Superiore

Confederazione Svizzera  
Repubblica e Cantone Ticino

Ris.mun. 2907/2019

Breggia, 30 gennaio 2019

## ORDINANZA MUNICIPALE

**Concernente:**

### **le modalità di consegna e smaltimento degli scarti vegetali**

Il Municipio di Breggia, richiamati:

- la Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente;
  - gli artt. 107 cpv. 2 lett. b e 192 della Legge organica comunale (LOC);
  - gli art. 24 e 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale (RALOC);
  - il nuovo Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti, approvato dal Consiglio Comunale in data 11.12.2018;
  - la convenzione tra il Comune di Breggia e lo Stato del Cantone Ticino che autorizza i cittadini domiciliati e residenti a Breggia ad utilizzare l'area di compostaggio presso il Vivaio forestale cantonale;
- nonché ogni altra norma alla fattispecie applicabile

**decreta**

le seguenti disposizioni concernenti le modalità di consegna e smaltimento degli scarti vegetali nel Comune di Breggia.

#### **Art. 1 Campo di applicazione**

La presente Ordinanza disciplina le modalità di consegna e smaltimento degli scarti vegetali così come le relative tasse.

#### **Art. 2 Definizioni e obiettivi**

Il Comune di Breggia promuove la riduzione dei rifiuti e il loro riutilizzo/riciclaggio attuando uno smaltimento dei rifiuti rispettoso dell'ambiente e a costi sostenibili. Organizza la consegna e lo smaltimento degli scarti vegetali.

#### **Art. 3 Decoro, igiene e littering**

<sup>1</sup> La consegna e il deposito di ogni tipologia di rifiuti non deve portare pregiudizio all'ambiente, all'igiene e al decoro pubblico e deve essere effettuato conformemente alle norme seguenti.

<sup>2</sup> Giusta l'art. 7 lett. b del Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti, per littering si intende l'abbandono di rifiuti di ogni natura su terreno pubblico e privato.

<sup>3</sup> Ai contravventori sono applicate le sanzioni di cui all'art. 10 della presente Ordinanza.

#### **Art. 4 Area di consegna**

<sup>1</sup> Quale area di consegna degli scarti vegetali per i cittadini domiciliati e residenti (proprietari di residenze secondarie o al beneficio di un'autorizzazione di soggiorno) nel Comune di Breggia è designato il piazzale esistente presso il Vivaio forestale cantonale, in territorio di Lattecaldo nella frazione di Morbio Superiore (mapp. 459 RFD).

<sup>2</sup> Gli scarti vegetali provenienti da orti e giardini, se non compostati individualmente, devono essere depositati presso quest'area di consegna nei giorni e negli orari d'apertura fissati dal Vivaio forestale cantonale.

#### **Art. 5 Autorizzazioni**

Sono autorizzati all'utilizzo dell'area di consegna per gli scarti vegetali unicamente i cittadini domiciliati e residenti nel Comune di Breggia in possesso della chiave magnetica per l'accesso all'area.

#### **Municipio**

T: +41 91 695 20 20  
F: +41 91 695 20 29  
info@comunebreggia.ch  
www.comunebreggia.ch

#### **Apertura uffici**

lunedì-venerdì 08.00-12.00  
mercoledì 16.00-18.00

#### **Ufficio Tecnico**

**Sede Caneggio**

T: +41 91 695 20 25  
F: +41 91 684 11 25  
info@comunebreggia.ch  
www.comunebreggia.ch

#### **Apertura ufficio**

lunedì 08.00-11.30  
martedì 08.00-11.30  
mercoledì 16.00-18.00  
giovedì 08.00-11.30

### **Art. 6 Chiave magnetica per l'accesso all'area di consegna**

<sup>1</sup> La chiave magnetica per l'accesso all'area di consegna è messa a disposizione gratuitamente dal Comune ai cittadini domiciliati e residenti che dovessero farne richiesta.

<sup>2</sup> In caso di smarrimento o danneggiamento della chiave magnetica per l'accesso all'area di consegna, gli eventuali costi di riparazione o sostituzione saranno posti integralmente a carico dell'utente.

### **Art. 7 Modalità di consegna**

Gli scarti vegetali non possono essere depositati in sacchi di plastica e devono essere consegnati puliti da ogni materiale estraneo quali sassi, terra, fili di ferro, ecc.

### **Art. 8 Orari d'apertura**

L'area di consegna è agibile negli orari d'apertura del Vivaio forestale cantonale e meglio come specificato da quest'ultimo.

### **Art. 9 Tassa di consegna**

Per il quantitativo consegnato è dovuta una tassa stabilita in CHF 15.00 al quintale.

### **Art. 10 Gestione dell'area di consegna**

Gli utenti dell'area di consegna dovranno attenersi scrupolosamente alle istruzioni impartite sul posto, in particolare per quanto riguarda:

- l'accesso all'area di consegna;
- la pesatura e la definizione della tara del veicolo;
- la cernita del materiale conforme ad essere smaltito.

### **Art. 11 Contravvenzioni**

<sup>1</sup> Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite conformemente all'art. 21 del Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti.

<sup>2</sup> Sono inoltre riservate eventuali sanzioni da parte del proprietario dell'area di consegna.

### **Art. 12 Deroghe**

Il Municipio in casi motivati o in situazioni particolari può stabilire delle eccezioni o delle deroghe alle disposizioni di questa Ordinanza.

### **Art. 13 Entrata in vigore**

<sup>1</sup> La presente Ordinanza entra in vigore il 15 marzo 2019, riservata l'approvazione e la ratifica della Sezione degli enti locali del Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti.

<sup>2</sup> Con l'entrata in vigore è abrogata l'Ordinanza del 22 gennaio 2013 e ogni altra disposizione contraria o incompatibile.

### **Art. 14 Pubblicazione**

La presente Ordinanza viene pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC, dal 31 gennaio 2019 al 1 marzo 2019.

### **Art. 15 Ricorso**

Contro le disposizioni di questa Ordinanza è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione (art. 192 cpv. 2 LOC).

Il Sindaco:  
(S. Gaffuri)

PER IL MUNICIPIO



Il Segretario:  
(M. Mombelli)